



## Convenzione

### Legge provinciale n. 13/1998, articolo 62-ter, comma 5

**Convenzione con i Comuni per la fruizione dei servizi dell'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, denominata, nello statuto, Agenzia di vigilanza sull'edilizia**

stipulato

TRA

L'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, qui di seguito denominata Agenzia di vigilanza sull'edilizia, con sede legale a Bolzano, Via Canonico-Michael-Gamper, 1, codice fiscale 94121980216, rappresentata da Elisa Guerra, nata il 31.12.1977 a Genova, nella sua qualità di Direttrice, autorizzata nello decreto 15988/2017 ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto

E

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente \_\_\_\_\_ con il presente atto per l'ente \_\_\_\_\_.

Premesso:

Che ai sensi dell'articolo 62-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è stata istituita l'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata;

Che la vigilanza sul rispetto del vincolo dell'edilizia convenzionata ricade fra le competenze dei Comuni;





Che i Comuni possono, ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter della L.P. n. 13/1998, usufruire del servizio dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia per l'accertamento e la contestazione delle contravvenzioni ai vincoli dell'edilizia convenzionata nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie;

Che la succitata norma di legge prevede che il tipo, l'oggetto e le modalità per lo svolgimento dell'attività e dei servizi nonché l'eventuale rimborso delle spese a carico dei Comuni sono disciplinati in un'apposita convenzione tra l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia ed i singoli Comuni;

Che lo schema delle rispettive convenzioni di cui sopra deve essere approvata dalla Giunta provinciale;

Che la Giunta provinciale, con deliberazione del 20.05.2014, n. 580, ha approvato il relative schema di convenzione;

Che l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia offre i seguenti servizi:

- stazione unica di vigilanza per il rispetto delle prescrizioni sui vincoli dell'edilizia convenzionata;
- accertamento e contestazione delle contravvenzioni ai vincoli dell'edilizia convenzionata;
- irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie;

Che l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia, nell'offrire e garantire i servizi sopra adottati, tiene conto dei seguenti standard di qualità e delle seguenti modalità:

- Servizi quale stazione unica di vigilanza:

Nello svolgimento della sua attività di controllo, l'Agenzia applica gli standard internazionali della revisione interna ed esterna.

Considerate le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la L.P. n. 13/1998, articolo 62-ter, commi 5 e 6, l'Agenzia controlla, in nome dei Comuni, il rispetto delle prescrizioni relative al vincolo dell'edilizia convenzionata ed infligge, nel caso di irregolarità accertate, le sanzioni pecuniarie previste.

L'Agenzia per la vigilanza sull'edilizia definisce la sua attività di vigilanza e di controllo nel piano di lavoro triennale, di cui all'articolo 5, comma, 1, lettera c, dello statuto. In questo documento programmatico sono fissati gli obiettivi, le priorità e le risorse necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza durante il periodo di tre anni.

Il piano triennale di lavoro riguardante il periodo dal 2020 al 2022 è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 421 dd. 16.06.2020.



La selezione dei soggetti da controllare avviene tramite una procedura trasparente ed oggettiva, stabilita nel regolamento interno e nelle linee guida di qualità.

Il Comune ha la possibilità di chiedere controlli specifici, che l'Agenzia esegue nei limiti delle risorse disponibili, se la richiesta sia adeguatamente motivata.

L'Agenzia esegue i necessari controlli, se sono presentate delle denunce motivate.

- Servizi in ordine all'accertamento ed alla contestazione delle contravvenzioni:

Avvio e svolgimento del contraddittorio;

Valutazione delle controdeduzioni presentate dal soggetto controllato entro il termine fissato (di regola 30 giorni);

Redazione del rapporto di controllo definitivo. Nel caso in cui il rilievo rimane fermo, nel rapporto è annotata anche la relativa sanzione pecuniaria;

Trasmissione del rapporto di controllo al soggetto controllato e, in copia, al Comune interessato.

- Irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.

Emanazione del provvedimento amministrativo, con il quale la sanzione pecuniaria è formalmente irrogata. L'articolo 62-ter, comma 6, della L.P. n. 13/1998 prevede che l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia infligga direttamente le sanzioni contemplate. Le modalità formali sono accordate con ogni singolo Comune, tenendo conto delle relative disposizioni procedurali, e costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Il provvedimento dell'Agenzia in ordine all'irrogazione della sanzione pecuniaria è definitivo.

Se il soggetto controllato ricorre a livello giurisdizionale contro il risultato di controllo e/o la sanzione irrogata, l'Agenzia si avvale del servizio dell'Avvocatura della Provincia, la quale si fa carico dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione.

Le premesse sono considerate parte integrante della presente convenzione.

Il Comune di                      dichiara,

Di ricorrere ai servizi di cui al comma 5 dell'articolo 62-ter della L.P. n. 13/1998, offerti dall'Agenzia nella sua funzione di stazione unica di vigilanza, ed, in particolare, dei servizi in ordine all'accertamento ed alla contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell'edilizia convenzionata nonché all'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie;



Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna

a fornire all’Agenzia, se possibile tramite supporto digitale e collegati in rete, i dati e le informazioni disponibili riguardanti gli immobili, la posizione tributaria dello stesso, la situazione anagrafica del proprietario e di chi lo occupa materialmente, la fornitura di servizi comunali e altri dati necessari per l’espletamento corretto del servizio di cui alla presente convenzione.

Il Comune \_\_\_\_\_ prende atto,

che, in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione ed in generale dalla normativa in materia, l’agenzia può disporre la sospensione o la revoca dei servizi;

che i dati dei quali l’agenzia ed il Comune entrano in possesso sulla base della presente convenzione ed attraverso la documentazione inerente ai procedimenti ed ai servizi sopra menzionati, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e di ogni eventuale ulteriore normativa applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

L’Agenzia di vigilanza sull’edilizia si impegna,

di erogare correttamente i servizi trasmessi e di informare immediatamente il Comune dell’attività di vigilanza e di controllo espletata, ivi compresi i risultati e le sanzioni pecuniarie irrogate;

a considerare le prescrizioni ed i criteri amministrativi, di bilancio, contabili e patrimoniali in ordine al versamento delle sanzioni pecuniarie a favore del Comune interessato.

Le parti s’impegnano:

a collaborare, fornendo elementi utili, per qualsiasi azione, pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria. L’Agenzia si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione.



Il finanziamento dei servizi a carico dei Comuni è regolamentato nell'ambito del finanziamento del rispettivo comune.

Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A), il comune autorizza il Consorzio dei Comuni di concedere all'Agenzia un accesso ai dati elaborati ed amministrati nel suo centro informatico e cioè in particolare ai quei dati collegati in rete per una visione globale degli immobili. Un tale accesso è indispensabile per l'Agenzia per poter eseguire in modo corretto ed efficiente il servizio di controllo di cui a questo contratto.

Le comunicazioni tra agenzia e ente utilizzatore sono effettuate mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica o fax indicati nella presente convenzione.

La presente convenzione ha una durata massima di cinque anni a partire dalla sottoscrizione della medesima, fatta salva la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte dell'ente utilizzatore o dell'agenzia con un preavviso di 30 giorni.

Con la firma della presente convenzione le parti dichiarano di aver letto integralmente la convenzione e di approvare il suo contenuto.

Il rappresentante legale del Comune

.....

Il rappresentante legale dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia

.....



## **Allegato A - Protezione dei dati personali**

### **Regolamento Europeo 2016/679/UE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE e ulteriori normative applicabili, le parti contrattuali dichiarano che le informazioni sul trattamento dei dati raccolti per la stipula e l'esecuzione di questo contratto sono state reciprocamente comunicate a voce. Ai sensi della vigente normativa le parti contrattuali acconsentono al trattamento dei dati necessari alla stipula e l'esecuzione di questo contratto.
2. Il comune nomina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679/UE, l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia, la quale accetta, quale responsabile del trattamento dei dati, in relazione al trattamento dei dati utilizzati per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione. A tal proposito sono da osservare le regole elencate successivamente.

-----

### **Compiti e obblighi dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia nominata responsabile del trattamento dei dati.**

In occasione della prestazione del servizio assunto l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, provvede alle necessarie attività ed operazioni di trattamento dei dati personali. I dati sono trattati in forma cartacea ovvero con o senza l'ausilio di strumenti elettronici in modo lecito e secondo correttezza nell'ambito ed in conformità di questo contratto.

A tal riguardo l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia assume i seguenti impegni:

- Osservanza di tutte le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679/UE e di ogni eventuale ulteriore normativa applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
- Trattare i dati conferiti unicamente per le finalità oggetto della Convenzione;
- Rispettare le misure di sicurezza approvate dall'Agenzia di vigilanza sull'edilizia;
- Verificare periodicamente la corretta adozione delle misure preventive di sicurezza in modo da ridurre al minimo di rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati personali medesimi;
- Informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- Autorizzare per iscritto le persone deputate al trattamento dei dati personali di competenza dell'Agenzia



di vigilanza sull'edilizia, fornendo le necessarie istruzioni al fine di poter procedere ad un trattamento conforme;

- Verificare periodicamente l'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati del trattamento;
- Ove necessario, nominare le singole persone esterne ovvero imprese incaricate della manutenzione, a sub - responsabili del trattamento dovendo gli stessi attenersi alle stesse condizioni e regole che valgono per l'Agenzia di vigilanza sull'edilizia.
- Redigere e conservare il Registro delle attività di trattamento, con indicazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 30 del Regolamento Europeo 2016/679/UE;
- Evadere tempestivamente i reclami degli interessati ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679/UE, e comunicare le richieste, le segnalazioni, le istruzioni avanzate dall'autorità garante al Titolare e predisporre su richiesta del medesimo le relative risposte;
- Disporre il blocco del trattamento dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;
- Cancellare ovvero distruggere le copie di salvataggio decorso il termine previsto per la conservazione conformemente alle disposizioni di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa;
- Ad avvenuta cessazione del trattamento distruggere ovvero restituire i dati personali ovvero le banche dati, secondo le istruzioni impartite dal Titolare;
- Osservanza di tutte le disposizioni di futura emanazione correttive od integrative della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali.

## **Controlli da parte del titolare**

Il Titolare del trattamento, concordando preventivamente un termine con il Responsabile, potrà eseguire attività di verifica e controllo, al fine di verificare il corretto trattamento dei dati. Se tali attività di verifica dovessero far emergere anomalie o operazioni di trattamento non consentite, il responsabile dovrà sanare gli aspetti rilevati, dandone comunicazione al Titolare. Nel caso in cui vi siano variazioni nel trattamento, spetterà al Titolare darne tempestiva comunicazione al responsabile, che dovrà recepire le nuove istruzioni. Nel caso in cui il responsabile ravvisi elementi che potrebbero comportare un pericolo nel trattamento, dovrà darne pronto riscontro al Titolare. Per quanto non espressamente previsto si rimanda integralmente alla normativa di riferimento e s.m.i.